



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LIUZZI | MARINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ROCHIRA | ROBERTO ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted] 03
depositato il 14/10/2003

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IRPEF + ILOR 1996
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[redacted] TA

difeso da:
MONTANARO DR.VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe PERIELLO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [redacted] 03

UDIENZA DEL

13/10/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

1050

PRONUNCIATA IL:

13 OTT 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 NOV 2011

[Handwritten signature]

RGR. [REDACTED]

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. [REDACTED] con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 2) all'odierno ricorrente socio di [REDACTED] richiede IRPEF ed ILOR per l'anno 1996 in conseguenza ad accertamento emesso per lo stesso anno sulla società [REDACTED] srl e nel quale sono stati individuati utili considerati distribuiti.

Il ricorrente propone numerose eccezioni:

=non è stata provata la distribuzione degli utili ai soci;

=carezza di motivazione;

=utili individuati presuntivamente a livello economico, non a livello finanziario;

=presunzioni a cascata;

=tentativo di doppia imposizione;

=atto della società non definito;

e su ognuno di questi punti sostiene la illegittimità ed infondatezza delle richieste dell'Agenzia. Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'accertamento con vittoria di spese ed onorari.

E' costituita l'Agenzia delle Entrate Taranto che in sue deduzioni scritte precisa la piena legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro che si riporta ai propri atti e ne chiede l'integrale accoglimento. Per l'Agenzia delle Entrate è presente il dr. Carmine Loscialpo che insiste per la conferma dei propri atti e per il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti la Commissione deve annotare che con la sentenza n. 534/6/05 depositata il 18-1-2006 la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha annullato l'avviso di accertamento n. [REDACTED] emesso su [REDACTED] s.r.l. per l'anno 2006 per recupero di IRPEG conseguente ad accertamento di maggiori ricavi e tale sentenza risulta divenuta definitiva. Ne deriva che nessun maggior utile è derivato alla società con la conseguenza che nessuna distribuzione di utile può essere presupposto ed anche l'accertamento del socio oggi in esame deve essere posto nel nulla.

Per quanto esposto devono essere accolte le richieste del ricorrente e censurato l'operato dell'Agenzia.

L'importanza della materia è valido motivo per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Seconda Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto,

Apr. [redacted] 03 f. 2

definitivamente pronunciando, così provvede:

- =in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento opposto;
- =compensa le spese.=

Così deciso il giorno 13-12-2010

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Dargano)

IL PRESIDENTE
(Marino Liuzzi)